N. TAR	2020 – 054
N. PROTOCOLLO	340501/RU del 2 ottobre 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI TUTTE DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di codici Taric per "mascherine facciali".

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 319 del 2/10/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369, della Commissione del 29 settembre 2020, che, **a decorrere dal 3/10/2020,** modifica l'allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

La modifica in questione, fortemente promossa dall'Italia e sostenuta da tutti gli altri Stati membri, concerne l'istituzione di codici Taric relativi alle mascherine facciali impiegate nell'attività di contrasto al Covid-19, che, a decorrere dalla suddetta data del 3 ottobre 2020, dovranno essere dichiarati per l'immissione in libera pratica di tali merci nell'Unione, in coerenza con quanto previsto nell'emendato allegato 10 della Nomenclatura combinata e del database Taric.

Tali sottovoci tariffarie hanno la finalità di agevolare ed armonizzare i controlli doganali a livello unionale, fornendo un grado di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione. Tali codici consentono, altresì, di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, assicurando in tal modo il corretto approvvigionamento degli stessi.

Come, inoltre, indicato al punto 8) del regolamento in questione, le nuove sottovoci Taric faciliteranno anche l'attuazione della Decisione (UE) 2020/491, della Commissione del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi e dall'IVA all'importazione, concessa per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel 2020.

Pertanto, alle mascherine di largo impego in questo periodo pandemico sono attribuiti, in base alle loro caratteristiche qualitative, i codici Taric indicati nel prospetto qui di seguito riportato:

6307 90 98	altri:	
	di stoffe non tessute:	
	maschere facciali di protezione:	
6307 90 98 11	maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94 % di particelle da 0,3 micron	p/st
	altri:	
6307 90 98 13	maschere filtranti FFP1 secondo la norma	p/st

	EN149 e altre maschere filtranti almeno l'80 % di particelle	
	da 0,3 micron	
	altri:	
6307 90 98 15	maschere facciali ad uso medico secondo la	p/st
	norma EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il	
	95 % di particelle da 3,0 micron	
6307 90 98 17	altri	p/st
6307 90 98 19	altri	-
	altri:	
6307 90 98 91	fabbricati a mano	-
6307 90 98 99	altri	-

Al riguardo, si evidenzia che, in considerazione di quanto sopra, il codice Taric 6307 9098 10 "...di stoffe non tessute" è stato chiuso dalla Commissione al 2/10/2020 ed è stato assorbito dai sopra descritti codici Taric 6307 9098 11, 13, 15, e 17, con decorrenza 3/10/2020.

Tali codici resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020; dal primo gennaio 2021 i codici saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata in relazione ai prodotti in questione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim Mariarita Simona Sardella

[&]quot;Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.